



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

PARTE SPECIALE H

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Così come modificati dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186.



Parte speciale H

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

La “parte speciale H” è dedicata alla trattazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio così come individuati nell’art. 25 *octies* d.lgs. n. 231 del 2001.

Di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le “macro aree” sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i “protocolli di prevenzione” attuati all’interno della Società. Infine, vengono riportati anche i c.d. “processi strumentali”, i “principi generali di comportamento” e i “compiti dell’Organismo di Vigilanza.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l’attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l’effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001”.

1 Art. 648 c.p.: Ricettazione, Art. 648-bis c.p.: Riciclaggio, Art. 648-ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D. Lgs. 231/01)

Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1.1.1 Testo della norma del Codice Penale

Art 648 c.p.: ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

Art. 648-bis c.p.: riciclaggio



Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p.: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

1.1.2 Autore del reato

Gli Illeciti penali in esame sono reati comuni, possono essere commessi da "Chiunque".

1.1.3 Descrizione

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Il delitto di ricettazione è reato contro il patrimonio in cui il bene giuridico tutelato è costituito dall'interesse dello Stato a garantire il diritto del privato contro l'intervento di attività estranee al delitto anteriore, capaci di portare alle estreme conseguenze il pregiudizio già provocato e di rendere più difficoltoso il recupero del prodotto stesso.

La norma pretende, quale presupposto della condotta penalmente sanzionata, che il denaro o le cose oggetto della ricettazione siano provenienti da delitto.

Se oggetto di ricettazione è il denaro, questo può anche essere stato frutto di successivi tramutamenti intermedi prima di pervenire nelle mani del ricettatore.

Qualsiasi delitto, e non solo quelli contro il patrimonio, può costituire valido presupposto per la configurabilità del reato di ricettazione. La stessa ricettazione può costituire reato presupposto per un'ulteriore ricettazione.

In ordine alla prova della sussistenza del reato presupposto, per la configurabilità della ricettazione, non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del reato presupposto, la cui sussistenza può essere ritenuta dal giudice della ricettazione anche soltanto sulla base di prove logiche.

Poiché il dolo dell'autore del reato nel momento in cui viene commesso deve investire anche la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, la "provenienza criminosa" della cosa può risultare implicita e tale avrebbe dovuto risultare anche all'autore della ricettazione.

Tale principio si estende anche ai casi in cui è dalle circostanze di fatto riguardanti il possesso o la sua acquisizione da parte dell'imputato che non si sarebbe potuto dedurre altro se non la provenienza delittuosa della cosa.

Lo stesso comportamento dell'imputato o la inverosimiglianza delle giustificazioni del possesso ovvero l'assenza di ogni giustificazione riguardo al possesso può costituire, insieme, prova sufficiente della provenienza del reato e della consapevolezza da parte di costui della criminalità della cosa. Invece, l'insufficienza della prova circa la provenienza delittuosa della cosa ricettata, vertendo su un presupposto del reato, comporta l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Il delitto di ricettazione si realizza attraverso le seguenti condotte:

- acquistare: qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di un bene, tanto a titolo derivativo, che originario (vi rientra anche l'acquisto di cosa abbandonata dal ladro);
- ricevere: comprende qualunque comportamento non rientrante già nelle altre definizioni;



- occultare: chi occulta ha già la disponibilità del bene, quindi è una condotta dipendente dalla ricezione;
- intromettere: con la finalità di far acquistare, ricevere o occultare. L'intromissione si perfeziona anche senza aver raggiunto il fine che si proponeva l'autore del reato.

Per la configurabilità della ricettazione, è necessario anche il dolo specifico, cioè il fine di procurare a sé o ad altri profitto dal bene ricettato. Non è necessario che il profitto sia di natura patrimoniale.

Il tentativo è configurabile solo per le forme dell'acquisto, della ricezione e dell'occultamento; non nel caso dell'intromissione.

Art. 648-bis c.p.: Riciclaggio

Anche in questo caso il reato si può realizzare se la provenienza da reato non sia diretta ma solamente mediata.

Per quanto riguarda il concetto di "sostituzione", si è ritenuto che, stante la fungibilità del denaro, non può dubitarsi che il deposito in Società di denaro "sporco" realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la Società obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato. Quindi, nella "sostituzione" dovrebbero essere comprese tutte le attività dirette ad incidere sul compendio criminoso recidendo ogni possibile collegamento, oggettivo o soggettivo, con il reato.

Nella nozione di "trasferimento", invece, sarebbero compresi tutti quei comportamenti che implicano, non la sostituzione dei beni di provenienza illecita con altri beni di identica o diversa natura, bensì, semplicemente, il loro spostamento, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza. Tale condotta implica un mutamento, anche fittizio, dell'intestazione del bene.

Quanto al compimento di "operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa", si è ritenuto integrare tale condotta, ad esempio, l'apposizione ad un'autovettura di provenienza delittuosa di targhe di pertinenza di altro veicolo, ovvero la manomissione del suo numero di telaio.

Affinché si configuri il reato, è necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, beni o utilità che ne costituiscono l'oggetto.

Art. 648-ter c.p.: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

A differenziare tale norma da quella precedente, vi è il fatto che la condotta è punibile anche quando i beni provengano da delitto colposo, non essendo stata riprodotta la specifica esclusione.

L'assoluta genericità della condotta qui sanzionata imporrebbe, non essendo tra l'altro richiesto, un dolo specifico, cioè che la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni fosse interpretata in termini più rigorosi rispetto al caso della ricettazione.

Resta comunque una norma sussidiaria rispetto agli artt. 648 e 648-bis.

1.1.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel circuito economico. La Società può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora, nella Attività di Prestito sociale, i soci richiedono o intrattengono con la Società rapporti con configurazione illogica per esempio tramite l'apertura di numerosi libretti, intestati ad amici e familiari, senza apparente giustificazione.
- La Società può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel circuito economico. La Società può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora, nella Attività di Prestito sociale, si rilevino operazioni di ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal socio, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie, ad esempio effettuando versamenti di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con l'attività



economica del socio; analoga situazione può registrarsi per operazioni di prelievo; afflussi finanziari di ingente ammontare su libretti per lungo tempo inattivi o poco movimentati.

- La Società può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel circuito economico. La Società può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora, in operazioni su libretti di prestito sociale, si rilevino operazioni effettuate frequentemente da un socio in nome o a favore di terzi qualora i rapporti non appaiano giustificati, ad esempio in caso di utilizzo da parte di imprese o enti di libretti intestati a amministratori, dipendenti o clienti, per effettuare operazioni di natura finanziaria o assicurativa.
- La Società può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel circuito economico. La Società può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora, nelle Attività societarie, si rilevino operazioni effettuate da terzi in nome o a favore della Società senza plausibili giustificazioni, ad esempio nei casi di:
 - prestazioni di garanzie, soprattutto se provenienti dall'estero, da parte di terzi non conosciuti dei quali non vengono fornite dal cliente/fornitore sufficienti indicazioni in ordine ai rapporti commerciali o finanziari idonei a giustificare tali garanzie;
 - garanti, fornitori di beni in leasing o soggetti estranei al rapporto che, spontaneamente, intervengono se si verifica l'inadempimento del debitore e provvedono direttamente alla copertura dell'esposizione.
- La Società può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel circuito economico. La Società può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora in attività di prestito sociale si rilevino operazioni effettuate da terzi in nome o a favore di un socio senza plausibili giustificazioni, ad esempio nel caso di operazioni effettuate da delegati che, per frequenza o per ammontare, non sono ricollegabili all'attività economica o alle caratteristiche del delegante.
- La Società può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel circuito economico. La Società può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora nelle prestazioni di servizi, si rilevino operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall'attività economica della Società o da altre circostanze.
- La Società può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel circuito economico. La Società può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora nelle Attività di Impiego rilevi l'utilizzo di lettere di credito e altri sistemi di finanziamento commerciale per trasferire somme tra paesi, senza che la relativa transazione sia giustificata dall'usuale attività economica della Società.
- La Società può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel circuito economico. La Società può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora in operazioni di prestito sociale o sul capitale sociale i soci si rifiutano o si mostrano ingiustificatamente riluttanti a fornire le informazioni occorrenti per l'effettuazione delle operazioni, a dichiarare le proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri intermediari.
- La Società può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel circuito economico. La Società, nell'esecuzione dei propri Servizi, può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora rilevi il ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal soggetto in posizione apicale, dal socio, dal cliente o dal fornitore ad esempio in caso:
 - di richieste frequenti e per importi significativi di assegni circolari contro versamento di



- denaro contante
- utilizzo frequente di contante per importi consistenti per effettuare, entro un breve intervallo di tempo, trasferimenti di fondi, soprattutto se con controparti insediate in paesi esteri
- rilevanti e/o frequenti versamenti di somme per contante a titolo di prestito sociale, privi di apparente giustificazione, soprattutto nel caso di stipulazione di più rapporti
- pagamento in contanti, per importi di rilevante ammontare, di somme dovute da parte di clienti.
- La Società può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel circuito economico. La Società, nell'esecuzione dei propri Servizi, può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora rilevi:
 - operazioni di pagamento effettuate frequentemente da un soggetto in posizione apicale in nome o a favore di terzi qualora i rapporti non appaiano giustificati
 - operazioni di pagamento effettuate da terzi in nome o a favore della Società senza plausibili giustificazioni
 - operazioni di pagamento con controparti insediate in aree geografiche note come centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall'attività economica della Società.
- La Società può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel circuito economico. La Società, nell'esecuzione dei propri Servizi, può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora rilevi la negoziazione di strumenti finanziari senza che l'operazione transiti sui propri conti correnti, ad esempio nei casi di:
 - presentazione di strumenti finanziari per l'incasso in contanti o per l'acquisto di altri strumenti finanziari, senza l'utilizzo del proprio conto corrente;
 - acquisti frequenti per importi significativi o immotivatamente frazionati di strumenti finanziari pagati con denaro contante;
 - disinvestimento parziale o totale di strumenti finanziari con trasferimento di somme in piazze diverse da quelle indicate nel contratto o a favore di soggetti diversi dagli intestatari ovvero a cointestatari inseriti solo negli ultimi mesi nel contratto d'investimento.
- La Società può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel circuito economico. La Società, nell'esecuzione dei propri Servizi, può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora rilevi,
 - stipulazione di diverse polizze di assicurazione con pagamento dei relativi premi mediante assegni societari che presentano molteplici girate;
 - stipulazione di polizza di assicurazione sulla vita con beneficiario il portatore della polizza;
 - nomina di più beneficiari di polizze assicurative in modo tale che l'importo da liquidare risulti frazionato in tranches, non giustificata dai rapporti tra la Società e i beneficiari;
 - liquidazione in un arco temporale ravvicinato di prestazioni relative a molteplici polizze sottoscritte dalla Società e aventi come beneficiario la stessa persona.
- Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni
Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dalla Società ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulativi:
 - frequenti afflussi di disponibilità finanziarie che vengono trasferite, dopo un breve intervallo di tempo, con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività della Società, soprattutto se provenienti o destinate all'estero
 - alimentazione dei rapporti con strumenti (contante, titoli di credito, bonifici) che non appaiono coerenti con l'attività svolta dalla Società



- Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni effettuate dalla Società
Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione svolta dalla Società, soprattutto se destinate a eludere gli obblighi di identificazione e registrazione:
 - frequenti operazioni per importi di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuate in contante o per il tramite di una pluralità di altri intermediari, laddove non giustificate dall'attività svolta dalla Società
 - accensione di più libretti di deposito al portatore per importi di poco inferiori al limite di registrazione
 - prelevamento di ingenti somme mediante richiesta non motivata di assegni circolari di importo di poco inferiore al limite di registrazione
 - liquidazione di contratti aventi a oggetto strumenti finanziari ovvero di polizze assicurative effettuata richiedendo denaro contante o frazionamento dell'importo complessivo in numerosi titoli di credito
 - frequenti operazioni di disinvestimento di strumenti finanziari o di riscatto su polizze assicurative per importi unitari inferiori al limite di registrazione
 - alimentazione di conti in essere presso società fiduciarie tramite frequenti afflussi di disponibilità soprattutto se provenienti da una pluralità di intermediari e con modalità tali da eludere l'obbligo di registrazione
- Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni effettuate dalla Società
Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per la Società sotto il profilo economico o finanziario:
 - acquisto, per importi rilevanti, di strumenti finanziari, polizze assicurative ovvero beni in leasing a prezzi non coerenti con i correnti valori di mercato o con il loro prevedibile controvalore
 - estinzione anticipata di un contratto avente a oggetto strumenti finanziari o polizze assicurative, soprattutto se effettuata dopo poco tempo dalla stipula o con richiesta di liquidazione in contante
 - stipula di un contratto di compravendita avente ad oggetto strumenti finanziari seguito da un successivo, ravvicinato, contratto uguale ma di segno contrario e di prezzo difforme
 - piani di investimento o polizze di assicurazione sulla vita stipulate dalla società di tipologia non coerente con l'età del soggetto destinatario del piano o della polizza
 - versamento di anticipi relativi a premi assicurativi o canoni di leasing che risultano, senza plausibili giustificazioni, di entità notevolmente superiore a quella normalmente richiesta
 - stipula di più contratti assicurativi sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto.
- Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni effettuate dalla Società
Operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati dall'operazione
- Indici di anomalia relativi alle operazioni in contante e con moneta elettronica effettuate dalla Società
Prelevamento di denaro contante per importi rilevanti, salvo che la Società non rappresenti particolari esigenze
- Indici di anomalia relativi alle operazioni in contante e con moneta elettronica effettuate dalla Società
Versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con l'attività economica della Società
- Indici di anomalia relativi alle operazioni in contante e con moneta elettronica effettuate dalla Società
Cambio di banconote con banconote di taglio diverso e/o di altre valute, soprattutto se effettuato senza transito per il conto corrente:
 - cambio di banconote per importi significativi effettuato in un'unica soluzione o con scadenze ravvicinate, soprattutto se di taglio elevato



- Indici di anomalia relativi alle operazioni in contante e con moneta elettronica effettuate dalla Società Operazioni aventi a oggetto l'utilizzo di moneta elettronica che, per importo o frequenza, non risultano coerenti con l'attività svolta dalla società per mezzo delle sue figure apicali ovvero con il normale utilizzo dello strumento da parte della società stessa:
 - richieste eccessive di moneta elettronica ovvero reiterate richieste di rimborso del valore non speso di moneta elettronica da parte della Società
 - richieste di rimborso frequenti o di elevato ammontare, anche se frazionato, da parte della società relative a somme concernenti crediti in moneta elettronica non utilizzati.
- Indici di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e alle polizze assicurative effettuate dalla Società
Negoziazioni di strumenti finanziari aventi scarsa diffusione tra il pubblico, ripetute con elevata frequenza e/o di importo rilevante, soprattutto se concluse con controparti insediate in Paesi non comunitari ovvero non appartenenti all'OCSE.
- Indici di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e alle polizze assicurative effettuate dalla Società
- Ricorso a tecniche di cointestazione dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni degli stessi senza plausibili giustificazioni:
 - immotivata richiesta di frazionamento dell'investimento in più operazioni della stessa tipologia con diversi cointestatori, non giustificato da una logica di ripartizione del rischio ovvero di diversificazione dell'investimento
 - ricorrenza di uno stesso nominativo come cointestatorio di più contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o di polizze assicurative con intestatari diversi
 - inusuale frequenza nelle variazioni degli intestatari dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni contestuali alla liquidazione dell'investimento
 - cambio del contraente e/o del beneficiario di polizze assicurative a favore di terzi non appartenenti alla Società o non legati a questa da rapporti idonei a giustificare la variazione
- Indici di anomalia relativi alle polizze assicurative vita e ai rapporti di capitalizzazione effettuati dalla Società
Rilevanti e/o contemporanee richieste di riscatto e/o di prestito relative a più polizze assicurative, soprattutto qualora comportino l'accettazione di condizioni non convenienti, ovvero frequenti operazioni di riscatto parziale relative a polizze a premio unico di rilevante importo
- Indici di anomalia relativi alle polizze assicurative vita e ai rapporti di capitalizzazione effettuati dalla Società
In caso di pagamento di premi di rilevante importo, esercizio del diritto di revoca o del diritto di recesso di cui agli artt. 111 e 112 del D. Lgs. 174/95
- Indici di anomalia relativi alle polizze assicurative vita e ai rapporti di capitalizzazione effettuati dalla Società
Stipulazione di un contratto di capitalizzazione con consegna da parte del contraente di titoli o altri beni (v. art. 40 D. Lgs. 174/95) il cui possesso non sia giustificato dalla capacità economica e dall'attività svolta dallo stesso
- Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi effettuati dalla Società
Presentazione di libretti di deposito al portatore con saldo superiore al limite di legge ancora in circolazione, senza che la Società fornisca adeguate spiegazioni sulla tardiva presentazione degli stessi
- Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi effettuati dalla Società
Intestazione fiduciaria di beni e/o di strumenti finanziari qualora gli stessi risultino in possesso della Società da un breve intervallo di tempo quando ciò non appaia giustificato in relazione alla situazione patrimoniale della Società o all'attività svolta.
- Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi effettuati dalla Società



Ripetuti utilizzi di frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, non giustificati dall'attività o dalle abitudini della Società

- Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi effettuati dalla Società
Acquisto o vendita di rilevanti quantità di monete, metalli preziosi o altri valori, senza apparente giustificazione e/o non in linea con le condizioni economiche della Società
- Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi effettuati dalla Società
Rapporti che presentano una movimentazione non giustificata dall'attività svolta dalla Società e che risultano caratterizzati da: versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto di titoli, soprattutto se in cifra tonda, con pluralità di girate, con altri elementi ricorrenti ovvero emessi al portatore o a favore dello stesso traente; richiami dei titoli e ritorni di insoluti a volte seguiti da protesto; sostanziale pareggiamento degli addebiti e degli accrediti
- Indici di anomalia relativi al comportamento della Società per mezzo dei soggetti in posizione apicale
Società che chiede di ristrutturare l'operazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte dell'intermediario
- Indici di anomalia relativi al comportamento dei soci
Soci che evitano contatti diretti con l'Ufficio cassa della Società rilasciando deleghe o procure in modo frequente e ingiustificato
- Indici di anomalia relativi al comportamento della società
La Società che presenta materialmente titoli o certificati per ingenti ammontari, soprattutto se al portatore, ovvero che, a seguito di operazioni di acquisto, ne richiedono la consegna materiale
- Indici di anomalia relativi al comportamento della società
La Società che senza fornire plausibili giustificazioni si rivolge a un intermediario lontano dalla zona di attività, soprattutto se richiede la domiciliazione della corrispondenza presso lo stesso.
- Indici di anomalia relativi al comportamento dei soci, dei clienti o dei fornitori
Soci, clienti o fornitori che effettuano operazioni di importo significativo con utilizzo di contante o strumenti al portatore quando risulti che gli stessi sono stati recentemente sottoposti ad accertamenti disposti nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione
- Indici di anomalia relativi al comportamento della Società
La Società che in situazione di difficoltà economica effettua operazioni di rilevante ammontare senza fornire plausibili giustificazioni in ordine all'origine dei fondi utilizzati:
 - la Società che provvede inaspettatamente a estinguere totalmente o parzialmente proprie obbligazioni
 - la Società che chiede la stipulazione di contratti assicurativi che comportano il versamento di premi di importo rilevante
 - la Società che acquista strumenti finanziari
- Indici di anomalia relativi al comportamento della Società
La Società che richiede di effettuare operazioni con modalità inusuali, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità, o di importo rilevante:
 - la Società che chiede di non far transitare nel proprio conto somme affluite su conti transitori e/o di attesa dell'intermediario
- Indici di anomalia relativi al comportamento della Società
- Società, o garanti della Società, che frequentemente e senza fornire plausibili giustificazioni chiedono la restituzione dei valori dati in garanzia previa costituzione della provvista necessaria all'acquisto di altri strumenti finanziari
- La Società può effettuare direttamente delle operazioni di riciclaggio tramite:
 - Attività di Cassa o dell'Ufficio finanziario, ossia attività volta a ottimizzare le somme o i titoli di proprietà della Società (essa è esercitata seguendo le medesime regole stabilite per le analoghe operazioni compiute per conto della società, sicché le aree di rischio sono sovrapponibili e richiamabili);



- Partecipazioni al capitale della Società e per quelle dalla stessa detenibili, come pure per le operazioni straordinarie (il rischio di riciclaggio si annida nei soggetti coinvolti, rischio che, da un lato, riguarda i vertici del management piuttosto che gli operatori e, dall'altro, può essere mitigato attraverso la identificazione e la conoscenza di tali soggetti e della loro attività).

Mediante attività di cassa o dell'ufficio finanziario o di partecipazione al capitale sociale, la Società sostituisce o trasferisce danaro di provenienza illecita, con ciò ostacolando l'identificazione della sua provenienza.

- Nelle Operazioni infragruppo il rischio è più accentuato in riferimento alle strutture di vertice, poiché tali operazioni - specie quelle, più sensibili in chiave di riciclaggio, di rilevante interesse per lo stesso gruppo - sono strategicamente prefigurate e decise dai soggetti apicali della Società
Gli organi dirigenti della Società trasferiscono – mediante operazioni particolari - danaro o beni diversi di provenienza delittuosa ad altre società del gruppo, nel tentativo di ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.
- La Società eroga un prestito ad altre società del Gruppo garantito da un pegno costituito da un bene, uno strumento finanziario, rubato od originato da attività illecite.
La Società eroga un prestito ad altre società del Gruppo garantito da un pegno costituito da un bene o da uno strumento finanziario promanante da attività delittuosa, con ciò ostacolando l'identificazione della sua provenienza criminosa.

Art. 648 ter.1 c.p.: Autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs. 231/2001)

1.1.5 Testa della norma del codice penale

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

1.1.6 Autore del reato

L'autoriciclaggio si presenta come reato proprio, il cui autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato, direttamente o a titolo di concorso, alla commissione del delitto non colposo, da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento.



1.1.7 Descrizione

Il nuovo reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, volta a consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme.

Chi autoricicla, con investimenti e acquisti di vario genere, impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

Come osservato in dottrina, la disponibilità 'in proprio' di mezzi economici di provenienza illecita (come tali non soggetti a imposizione fiscale, svincolati da qualsiasi controllo e generati attraverso modalità a loro volta alterative della concorrenza), ne permette l'impiego verso ulteriori attività illecite, o direttamente in impieghi che pongono l'utilizzatore in una condizione di privilegio rispetto ai relativi competitori, rispettosi delle regole ⁽²⁾.

In quest'ottica l'autoriciclaggio non si esaurisce, quindi, in una frazione del reato presupposto o in un mero *post factum* non punibile, ma rappresenta un'ulteriore diversa condotta, caratterizzata da un proprio specifico disvalore e, proprio in quanto tale, autonomamente punibile

La condotta tipica del reato si attinge secondo tre diversi modelli fattuali:

- a) sostituzione ⁽³⁾;
- b) trasferimento ⁽⁴⁾;
- c) impiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto non colposo.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro).

Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648 *ter.1* c.p.

L'elemento oggettivo del reato non sarà, per converso, integrato, qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

In attesa che si formino i primi indirizzi giurisprudenziali, con specifico riferimento alla sopracitata ipotesi di esclusione della punibilità, è stato osservato come sia tutt'altro che agevole distinguere i casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità siano oggetto di "mero utilizzo" piuttosto che di "godimento personale", ovvero possa configurarsi effettivamente la fattispecie dell' "impiego" in attività economica, finanziaria, imprenditoriale o

⁽²⁾ MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in Dir. Pen. Cont., 2014.

⁽³⁾ Sul punto si richiama la giurisprudenza in tema di riciclaggio (Cass. Pen., sez. V, 5 febbraio 2007, n.19288), ad avviso della quale la sostituzione implica la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicché il reato integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva "movimentati".

⁽⁴⁾ In tema di riciclaggio, la Cassazione penale (Cass. Pen., sez. V, 6 novembre 2009, n. 47375), ha affermato come lo spostamento dei proventi del delitto in un altro patrimonio deve avvenire nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, altrimenti vi sarebbe sostituzione. Secondo tale indirizzo, integrerebbe la fattispecie criminosa di riciclaggio "mediato" il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito.



speculativa, sanzionata dall'articolo in esame.

Si evidenzia, inoltre, che la norma prevede un inasprimento della pena allorché i fatti siano connessi all'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di "altra attività professionale".

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

1.1.8 Esempificazioni

La società impiega in investimenti finanziari, con modalità tali da occultarne la provenienza, la liquidità derivante dalla non veritiere esposizione delle passività nel bilancio;

La società nell'ambito di rapporti infragruppo impiega le risorse economiche derivanti dalla immissione in commercio di merci oggetto di contraffazione, attraverso contratti simulati, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa;

La società nell'ambito di operazioni di copertura del rischio cambio sostituisce denaro derivante dalla commissione di una frode fiscale attraverso l'acquisto/vendita di valuta estera, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa;

La società impiega i proventi derivanti da una truffa perpetrata ai danni dello Stato in operazioni con controparti estere in modo tale da occultarne la provenienza delittuosa;

La società trasferisce i proventi derivanti dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali su conti correnti aperti in Paesi Black List in modo tale da occultarne la provenienza delittuosa;

La società riceve indebitamente pagamenti preferenziali da una controparte in stato di decozione e li impiega in attività finanziarie in modo da occultarne la provenienza delittuosa.

Autoriciclaggio e d.lgs. n. 231/2001

L'art. 3 comma 5 della l. n. 186/2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio anche nel catalogo dei reati di cui al d.lgs. n. 231/01, la cui consumazione è in grado di attivare il meccanismo sanzionatorio nei confronti degli enti.

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il d.lgs. n. 231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 *ter.1* c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'Ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.



È del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

L'individuazione dei reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, costituisce, come già anticipato, il primo passaggio per individuare i processi sensibili in ambito aziendale.

A tal proposito, occorre focalizzare l'attenzione su quelle condotte delittuose, dalla cui commissione possa potenzialmente derivare un profitto per l'Ente – nell'accezione datane dalla norma di denaro, beni, o altre utilità comunque suscettibili di valutazione economica – reimpiegabile in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Al riguardo, tenendo conto della tipica operatività dell'Ente, si possono individuare le seguenti categorie di reati:

- a) i delitti contro il patrimonio;^{[1][2]}
- b) i delitti contro la pubblica amministrazione;
- c) i reati societari;
- d) i delitti contro la fede pubblica;
- e) i reati di criminalità organizzata;
- f) i reati contro l'industria e il commercio;
- g) i reati ambientali
- h) abusi di mercato
- i) i reati tributari
- j) i reati fallimentari

Con riferimento alle categorie sopramenzionate, si deve effettuare una ulteriore distinzione tra:

1. reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex d.lgs 231/01, di cui l'azienda ha già provveduto alla mappatura in considerazione del loro potenziale rischio di verifica.^[3] Fanno parte di tale categorie i reati di cui *sub* a), b), c), d), e), f), g), H); in relazione ai quali si richiamano tutti i principi di comportamento e i presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici;
2. reati non ricompresi nell'elenco dei reati presupposto. Fanno parte di questa categoria i reati *sub* i), j)

Reati tributari

Sebbene i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 non rientrino nella categoria dei reati presupposto di cui al d.lgs 231/2001, l'impiego in attività economico/imprenditoriali di somme provenienti da risparmi fiscali illeciti e/o fraudolenti è astrattamente in grado di integrare il delitto di autoriciclaggio.

Nel caso di reati tributari, che per la loro natura producono normalmente un vantaggio economico, la possibilità di commettere il nuovo delitto di autoriciclaggio è particolarmente elevata, stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie del denaro o delle utilità, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

I delitti tributari, la cui consumazione costituisce un potenziale pericolo per la successiva contestazione dell'autoriciclaggio, sono, quindi, i seguenti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ⁽⁵⁾;

⁽⁵⁾ E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti



- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ⁽⁶⁾;
- dichiarazione infedele ⁽⁷⁾;
- omessa dichiarazione ⁽⁸⁾;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ⁽⁹⁾;
- occultamento o distrazione di documenti contabili ⁽¹⁰⁾;
- omesso versamento di ritenute certificate ⁽¹¹⁾;
- omesso versamento di IVA ⁽¹²⁾;
- indebita compensazione ⁽¹³⁾;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ⁽¹⁴⁾.

dell'amministrazione finanziaria.

⁽⁶⁾Fuori dei casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;⁽¹⁾ l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione.

⁽⁷⁾ Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:⁽²⁾ a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila;⁽³⁾ b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

⁽⁸⁾ E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro trentamila.⁽⁴⁾ Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

⁽⁹⁾E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.⁽⁵⁾ Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

⁽¹⁰⁾ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

⁽¹¹⁾ È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

⁽¹²⁾ La disposizione di cui all' articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.⁽⁶⁾ La Corte Costituzionale, con sentenza 8 aprile 2014, n. 80 (in Gazz.Uff., 16 aprile, n. 17), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38).

⁽¹³⁾ La disposizione di cui all' articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , crediti non spettanti o inesistenti.

⁽¹⁴⁾ E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed



Reati fallimentari

Al pari dei reati tributari, anche i reati fallimentari, disciplinati agli artt. 216 e ss. R.d. 16 marzo 1942, n. 267, non rientrano nel novero dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001.

Tuttavia, la condotta di impiego in attività economico/imprenditoriali di beni, altre utilità e/o di somme di denaro derivanti dalla commissione delle anzidette ipotesi delittuose appare astrattamente in grado di integrare il delitto di autoriciclaggio.

La probabilità di commissione del reato di autoriciclaggio in relazione alle fattispecie contemplate nel diritto penale fallimentare è destinata ad assumere differenti connotazioni in relazione alla natura dell'Ente e alla condotta criminosa che di volta in volta viene in rilievo.

Con riferimento alla natura dell'Ente, le casistiche che appaiono potenzialmente suscettibili di integrare tale tipo di responsabilità sembrano essere inquadrabili nella seguente categoria:

- Società facenti parte di gruppi, società controllanti e/o controllate, nonché società partecipanti e/o partecipate;
- Società aventi come oggetto sociale la produzione di beni o servizi, che per il raggiungimento del loro scopo sociale impiegano beni strumentali (cespiti) di apprezzabile valore economico.

Con riferimento, invece, alla condotta criminosa che di volta in volta viene in rilievo, per inquadrare le fattispecie di diritto penale fallimentare dalla cui consumazione può derivare un potenziale pericolo per la successiva contestazione dell'autoriciclaggio, si dovrà fare riferimento a quelle ipotesi potenzialmente idonee a generare i presupposti fattuali per un illecito trasferimento di beni, denaro e o altre utilità suscettibili di valutazione economica.

In particolare esse sono:

- bancarotta propria prevista dall'art. 216, comma 1, n. 1 R.d. n. 267/1942 ⁽¹⁵⁾;
- bancarotta propria prevista dall'art. 216, comma 3, R.d. n. 267/1942 ⁽¹⁶⁾;
- la bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 1 R.d. n. 267/1942, in relazione alle ipotesi di bancarotta propria sopra menzionate ⁽¹⁷⁾;
- domanda di ammissione di crediti simulati o distrazioni in concorso senza il fallito di cui all'art. 232 R.d. n. 267/1942 ⁽¹⁸⁾;

interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. ~~È~~ È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

⁽¹⁵⁾ È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

⁽¹⁶⁾ È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

⁽¹⁷⁾ Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

⁽¹⁸⁾ È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516, chiunque fuori dei casi di concorso in bancarotta anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.

Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;

2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li



- mercato di voto di all'art. 233 R.d. n. 267/1942 ⁽¹⁹⁾.

Preme evidenziare che, mentre con riferimento alle condotte – proprie del fallito, degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società fallite – di bancarotta propria e impropria, il coinvolgimento dell'Ente rilevante per la configurabilità del delitto di autoriciclaggio, potrà avvenire soltanto mediante il meccanismo imputativo di cui all'art. 110 c.p., con riferimento ai reati (propri) dei soggetti diversi dal fallito l'eventuale coinvolgimento dell'Ente potrà avvenire vuoi in termini diretti, vuoi a titolo di concorso nel reato.

acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.

La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.

⁽¹⁹⁾ Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.



2. Le “macro aree” di attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto): elencazione.

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. Gestione degli acquisti di beni e servizi
2. Strategia e gestione dell'approvvigionamento di gas naturale e determinazione del prezzo
3. Gestione dell'accesso e dell'utilizzo della capacità di stoccaggio
4. Gestione dei rapporti con i Consorziati
5. Fatturazione passiva e pagamenti
6. Fatturazione attiva e incassi
7. Marketing e commerciale
8. Processo finanziario
9. Gestione dei contratti
10. Contabilità e bilancio
11. Gestione degli aspetti fiscali



3. Le “macro aree” di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili e i protocolli preventivi adottati dalla Società.

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di GAS INTENSIVE, delle “macro aree” di attività sensibili, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Nell'ambito di ciascuna “macro area”, sono state poi talvolta individuate ulteriori attività “sensibili”, ovvero altre specifiche attività al cui espletamento è connesso un ulteriore rischio di commissione dei reati in considerazione della loro natura. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati qui considerati.

Sono stati individuati, altresì, i “protocolli preventivi” predisposti dalla Società al fine di evitare che tali reati possano essere compiuti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa; tali protocolli possono essere “PROTOCOLLI PREVENTIVI DI SISTEMA” o “PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIFICI”, a seconda che riguardino, i primi, ad esempio, l'organizzazione della Società o la formazione del personale, ed i secondi, la previsione di procedure aziendali specifiche.

- **Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.**

Per poter individuare e comprendere la complessa struttura organizzativa di GAS INTENSIVE S.C.A.R.L. occorre fare riferimento all'Accordo Quadro che Gas Intensive ha stipulato con la Società MET International AG nonché quello con MET Energia Italia S.p.A..

Si ricorda che Gas Intensive è una società consortile, nata da un'intesa promossa da numerose Associazioni di Categoria aderenti a Confindustria rappresentative di imprese ad alto consumo energetico. In tal senso, lo scopo perseguito da Gas Intensive è quello di aggregare la domanda di gas naturale degli associati delle suddette Associazioni di Categoria in modo tale da consentire loro di beneficiare delle opportunità derivanti dalla liberalizzazione del mercato del gas naturale. MET International AG e MET Energia Italia S.p.A. dispongono di specifiche competenze e professionalità nel mercato dell'energia, in particolare delle competenze necessarie per poter operare sul libero mercato dell'energia e del gas naturale come gestore del *portfolio energetico* dei propri clienti finali e per operare nel *trading* di gas naturale. Pertanto, si è raggiunto il suindicato accordo quadro rinnovato nel settembre 2019.

Da agosto 2019, tutta l'attività di commercializzazione del gas ai soci Gas Intensive è demandata a MET Energia Italia S.p.A. A tal fine, in relazione alla presente parte speciale “H”, MET International AG e MET Energia Italia S.p.A. provvedono in piena autonomia:

- al reperimento, anche mediante partecipazione a procedure concorsuali, di gas naturale, di capacità di trasporto sulla rete dei gasdotti nazionali ed internazionali; alla negoziazione e trattazione delle condizioni di approvvigionamento;
- al reperimento dello stoccaggio ciclico o aciclico compresa la capacità di stoccaggio strategico nel caso di importazioni del gas naturale da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea."



GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

A.D.

Amministratore con procura

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Selezione dei fornitori**
 - 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 - 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 - 3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
 - 4. *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*

- b) Scelta della controparte, definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti**
 - 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 - 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 - 3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
 - 4. *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*

- c) Verifica delle prestazioni/beni acquistati**
 - 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 - 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 - 3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
 - 4. *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*

- d) Emissione degli ordini di acquisto**
 - 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 - 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 - 3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*

- e) Gestione delle importazioni/esportazioni**
 - 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 - 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 - 3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
 - 4. *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio di acquisto di beni e servizi sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

- 1. gestione centralizzata degli acquisti;
- 2. verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- 3. coincidenza tra le caratteristiche del bene da acquistare individuate dal richiedente interno e le caratteristiche del bene realmente acquistato;



4. definizione dei criteri di scelta dei fornitori fondati su requisiti di carattere qualitativo e quantitativo (Partner Tecnico);
5. elenco delle controparti proposte ed accettate (allegato all'accordo quadro con il Partner Tecnico)
6. richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa ad eventuali rapporti in grado di generare conflitti di interesse con esponenti della P.A.;
7. necessario ricorso ai fornitori qualificati per ciascuna tipologia di acquisto;
8. evidenza documentale del processo di selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi ;
9. monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori;
10. richiesta di preventivi per la selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi;
11. approvazione degli ordini d'acquisto di servizi e beni in base a definiti livelli autorizzativi;
12. formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice etico adottato da Gas Intensive, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
13. predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta;
14. gestione contratti attraverso il sistema informatico e previa sottoposizione a un consulente legale;
15. evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori ed approvazione da parte dell'adeguato livello gerarchico (in relazione all'importo dell'acquisto).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

Elenco Controparti (allegato all'Accordo Quadro con Partner Tecnico)



GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CONSORZIATI

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Consulente Esterno

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

a) Transazioni tra consorziati e consorzio

1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
4. *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nella presente area a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. le transazioni tra consorziati e consorzio, di natura sia finanziaria sia commerciale, sono riconciliate periodicamente in base a logiche rendicontuali previste da contratti o concordate di volta in volta (C.d.A.);
2. le transazioni tra consorziati e consorzio sono approvate in accordo a specifici poteri autorizzativi aziendali (C.d.A.; Responsabile Operativo);
3. le transazioni tra consorziati e consorzio sono regolate finanziariamente tramite compensazioni intercompany documentate e autorizzate (A.D.; Responsabile Operativo; Consulente Esterno);
4. obbligo di procedere, di regola, agli incassi e ai pagamenti unicamente tramite i conti correnti della società, anche in caso di compensazioni finanziarie per la parte eccedente;
5. la Società potrà adottare il mezzo di pagamento della compensazione finanziaria - nel rispetto della normativa vigente - solo ed esclusivamente nei confronti del proprio diretto creditore o debitore, e quindi senza l'intermediazione di soggetti terzi, avendo cura di documentare debitamente l'operazione, a mezzo di scambio di lettere;
6. tutte le modalità e le procedure previste in generale per gli incassi e i pagamenti trovano applicazione anche nell'ambito delle attività tra consorziati e consorzio (A.D.; Responsabile Operativo; Consulente Esterno).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



FATTURAZIONE PASSIVA E PAGAMENTI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente
A.D.
Procuratore Esterno
Responsabile Operativo
Amministrazione
Consulenti fiscale esterno
Partner Tecnico (MET International AG)
Società esterna addetta alla revisione trimestrale della contabilità

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a)** Gestione dei pagamenti (compresi i pagamenti correlati al personale)
 - 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 - 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 - 3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
 - 4. *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*

- b)** Verifica della regolarità dei pagamenti (coincidenza tra destinatari e ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni)
 - 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 - 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 - 3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
 - 4. *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*

- c)** Liquidazione delle fatture
 - 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 - 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 - 3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
 - 4. *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*

- d)** Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza
 - 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 - 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 - 3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
 - 4. *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "pagamenti e incassi" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

- 1. la fatturazione passiva lato gas è soggetta al controllo da parte di MET International AG;
- 2. Gas Intensive provvede alla programmazione a breve dei pagamenti (Responsabile Operativo; Amministrazione);
- 3. I pagamenti sono predisposti dall'Amministrazione su autorizzazione del Responsabile Operativo, Procuratore Esterno, Amministratori e Presidente, a seconda dell'ammontare della spesa;



4. La procedura telematica di pagamento richiede una prima password dell'operatore e una successiva password dispositiva. La procedura si chiude sostanzialmente con l'inserimento di due password. I pagamenti vengono tutti effettuati mediante home banking (Amministrazione);
5. Analoga procedura per il pagamento degli stipendi: l'elaborazione delle paghe è affidata all'esterno a; il file elaborato relativo ai cedolini degli stipendi viene inviato in amministrazione ove viene controllato per il pagamento; anche qui il sistema si basa sull'utilizzo di due password, una per l'operatore che predispone il file relativo ai pagamenti, l'altra per l'autorizzazione al pagamento (Procuratore Esterno).
6. Specifici controlli periodici manuali dei mastrini sono previsti al fine di impedire la duplice registrazione di una stessa fattura (Amministrazione).
7. Controlli periodici sull'accuratezza, completezza ed esistenza della documentazione a supporto della fattura (es. ordine, contratto, incarico ecc.) (Amministrazione).
8. Gli incassi dei crediti per i clienti in fornitura sono abbinati automaticamente con le partite contabili sul sistema contabile gestito con l'applicativo informatico; le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate (Amministrazione).
9. Viene effettuata la verifica contabile periodica dei pagamenti (Amministrazione).
10. Obbligo di procedere, di regola, al pagamento e all'incasso unicamente tramite i conti correnti della società, anche in caso di compensazioni finanziarie per la parte eccedente;
11. La Società potrà adottare il mezzo di pagamento della compensazione finanziaria – nel rispetto della normativa vigente – solo ed esclusivamente nei confronti del proprio diretto creditore o debitore, e quindi senza l'intermediazione di soggetti terzi, avendo cura di documentare debitamente l'operazione, a mezzo di scambio di lettere (Amministrazione);
12. Non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 1000 (Amministrazione);
13. Mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 1000 (Consulente fiscale).
14. La società può utilizzare lo strumento del bancomat e/o carta di credito quale mezzo di pagamento unicamente previa autorizzazione, di volta in volta, dell'A.D.
15. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti della P.A. ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



FATTURAZIONE ATTIVA E INCASSI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente
A.D.
Responsabile Operativo
Amministrazione
Procuratore Esterno

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a)** Emissione, contabilizzazione e archiviazione delle fatture attive e delle note di credito
 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
 4. *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*
- b)** Controlli sulla regolarità delle fatture attive
 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
 4. *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*
- c)** Anagrafica clienti
 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
 4. *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*
- d)** Incassi
 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
 4. *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "gestione fatturazione" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. il sistema di fatturazione lato gas è gestito da MET International AG che provvede al calcolo e all'emissione delle fatture mediante un sistema automatizzato e gestito all'interno di vari sistemi informatici - (Responsabile Operativo, Amministrazione);
2. le fatture elaborate come suddetto vengono inviate a Gas Intensive per la verifica e registrazione;
3. i sistemi di fatturazione sopra richiamati permettono di emettere fatture a scadenza (Amministrazione);
4. MET invia a Gas Intensive un documento elettronico con tutte le fatture;
5. effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tenere conto della sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie (Amministrazione);



6. non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 1000;
7. mantenere evidenza, in apposite registrazione su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 1000;
8. obbligo di procedere all'incasso unicamente tramite i conti correnti della società, anche in caso di compensazioni finanziarie per la parte eccedente (Amministrazione);
9. la Società potrà adottare il mezzo di pagamento della compensazione finanziaria - nel rispetto della normativa vigente - solo ed esclusivamente nei confronti del proprio diretto creditore, e quindi senza l'intermediazione di soggetti terzi, avendo cura di documentare debitamente l'operazione, a mezzo di scambio di lettere;
10. obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti della P.A. ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



MARKETING E COMMERCIALE

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Servizi di consulenza**
 - 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 - 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 - 3. *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*

- b) Elargizione**
 - 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 - 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 - 3. *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*

- c) Attività di sponsorizzazione**
 - 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 - 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 - 3. *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "marketing e commerciale" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. formalizzazione del contenuto delle consulenze al fine di documentare e rendere trasparenti i motivi dell'attivazione della consulenza e i criteri di scelta del consulente (A.D., Responsabile Operativo);
2. adozione e utilizzo di un tariffario standard di mercato per la definizione del compenso da corrispondere al consulente ovvero, in casi particolari, condivisione del compenso con l'A.D. (Responsabile Operativo);
3. attivazione della consulenza, da parte del Responsabile Operativo, nel rispetto degli indirizzi e delle linee guida indicate dall'A.D. (A.D.; Responsabile Operativo);
4. evidenza documentale del controllo sulla consulenza ricevuta prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto e la qualità di quanto prodotto (Responsabile Operativo, Amministrazione);
5. evidenza formale della lettera di richiesta dell'elargizione e dell'accettazione della delibera (o altro documento equivalente) da parte dell'ente beneficiario;
6. approvazione della elargizione, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, da parte del C.d.A. su proposta del Responsabile Operativo (C.d.A.; Responsabile Operativo);
7. definizione dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e l'importo del contributo e della natura degli enti che possono ricevere elargizioni (C.d.A.);
8. verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di *feed-back* da parte dell'ente beneficiario, necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione dell'elargizione (Responsabile Operativo);



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

9. possibilità di sponsorizzare, previa delibera del C.d.A., eventi attinenti le attività e le materie che ruotano intorno al mondo di Gas Intensive (C.d.A.).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



PROCESSO FINANZIARIO

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico

attività sensibili

a) Attività finanziaria relativa a:

1. Gestione dei flussi finanziari
2. Gestione dei fondi aziendali
3. Impiego di disponibilità liquide
4. Partecipazioni societarie
5. Costituzione del c.d. "*Pacchetto Finanziario*"

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. le principali attività del processo finanziario riguardano: a) la gestione dei flussi di cassa (Amministrazione e rendicontazione, Consulente esterno); b) i finanziamenti (C.d.A.); c) gli investimenti finanziari (C.d.A.);
2. tutte le attività dei singoli processi devono prevedere un sistema di autorizzazioni, deleghe e separazioni dei compiti (C.d.A.);
3. compiti precisi di autorizzazione e responsabilizzazione per le operazioni di contabilizzazione;
4. con riferimento alla gestione dei flussi di cassa (Amministrazione) occorre distinguere tra: 1) gestione per pagamenti; 2) gestione per incassi; 3) gestione banche;
5. per la gestione dei flussi di cassa per pagamenti occorre: registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico delle posizioni debitorie; autorizzazione al pagamento tramite un sistema di deleghe e poteri di firma, tale per cui non ci sia commistione tra chi impegna l'impresa all'acquisto (A.D.) e chi decide il pagamento delle forniture e delle prestazioni (Responsabile Operativo, Amministrazione); verifica dell'anagrafica fornitori (Partner Tecnico; ricorso limitato al pagamento in contanti o tramite assegni con registrazione immediata sul giornale di cassa; obbligo di emissione di assegni "non trasferibili"; custodia dei libretti di assegni in luoghi ad accesso controllato; custodia della password per effettuare pagamenti "home banking"; sussistenza delle casse; valutazione dell'efficienza e della regolarità delle operazioni di verifica effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili; verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile (Amministrazione);
6. per la gestione dei flussi di cassa per incassi occorre: registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico, all'interno del file "Programmazione finanziaria di breve" delle posizioni creditorie; esistenza di documentazione giustificativa per ogni incasso (libro giornale ed estratti conto bancari); predisposizione di un protocollo di registrazione dei valori pervenuti; adozione di misure di controllo in caso di ricorrenti incassi parziali; obbligo di registrazione degli incassi in contanti entro le ventiquattro ore successive sul giornale di cassa; controllo periodico dei documenti attestanti lo straordinario incasso per contante al fine di consentire che tutte le operazioni siano state rilevate;



- verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza e aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile; accertamento della corretta contabilizzazione e dell'effettivo versamento nei fondi della società di tutti i valori ricevuti attraverso la conciliazione dei dati contabili con gli estratti conto delle banche (Amministrazione);
7. per la gestione banche occorre: che le operazioni di apertura, utilizzo e controllo dei conti correnti siano sempre regolati da una specifica procedura formalizzata in coerenza con la politica creditizia della Società (C.d.A.; A.D.), sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile; l'autorizzazione all'apertura e chiusura di conti correnti da parte della funzione delegata e definizione dei poteri di firma (C.d.A.); la verifica periodica delle condizioni negoziate con le banche e gli altri istituti di credito (A.D.; Amministrazione); il periodico esame dei movimenti effettuati sui conti correnti; le periodiche riconciliazioni bancarie effettuate da funzione diversa di chi ha operato sui conti correnti e di chi ha contabilizzato (Amministrazione);
 8. per la pianificazione e gestione finanziaria del c.d. "Pacchetto Finanziario" occorre stabilire ruoli, competenze e responsabilità relativamente alla definizione dei fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e delle forme e fonti di copertura; una politica finanziaria organica volta alla formazione del c.d. "Pacchetto Finanziario": Gas Intensive monitora ed aggiorna in diminuzione le linee di credito in essere con selezionati istituti finanziari sulla base delle quali i medesimi istituti o istituti connessi hanno rilasciato le fidejussioni richieste da TAG per la gestione della capacità di trasporto; la corretta rappresentazione a bilancio delle operazioni finanziarie a medio e lungo termine; accertare la regolare ed economica stipula di contratti per l'acquisizione dei finanziamenti a medio e lungo termine; l'autorizzazione da parte del C.d.A. per l'assunzione di passività a medio e lungo termine; il controllo delle condizioni applicate e dei vincoli di garanzia; la verifica del corretto impiego delle fonti; le riconciliazioni periodiche tra le risultanze contabili e i piani di ammortamento (le riconciliazioni sono effettuate anche dal Revisore contabile); il controllo delle garanzie rilasciate e delle loro eventuali cancellazioni;
 9. per la gestione degli investimenti finanziari occorre: che gli investimenti finanziari a medio e lungo termine siano preventivamente autorizzati dal C.d.A., in aderenza agli indirizzi politici e strategici ed attuati avvalendosi, anche all'estero, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli stati membri della UE; l'analisi e la valutazione degli investimenti; la verifica del rispetto delle norme di legge e statutarie; la deliberazione del C.d.A. che autorizzi l'investimento; l'adozione di idonee scritture analitiche, contabili ed extracontabili, per verificare nel tempo la valutazione iniziale;
 10. obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti della P.A. ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.



GESTIONE DEI CONTRATTI

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili

- a) Revisione dei contratti prima della stipula
 - I. Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)
 - II. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)
 - III. Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.)

- b) Formulazione di integrazioni/modifiche da apportare al contratto prima della stipula
 - I. Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)
 - II. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)
 - III. Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.)

- c) Approvazione dell'ultima versione del contratto.

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. gestione dei contratti attraverso un sistema protocollare interno (A.D., Responsabile Operativo, Partner Tecnico);
2. revisione dei contratti da stipulare, all'interno del suddetto sistema, da parte di diversi soggetti aziendali per approvazioni di diversa natura (tecnico-economica, legale, fiscale, ecc.) (A.D., Responsabile Operativo, Partner Tecnico);
3. condivisione tra i vari soggetti coinvolti nel contratto dei commenti e delle proposte di modifica al testo contrattuale (A.D., Responsabile Operativo, Partner Tecnico);
4. ogni modifica al contratto comporta un'analisi di fattibilità e conseguente riesame del contratto stesso. L'esito della revisione e la documentazione relativa alle modifiche contrattuali apportate, viene comunicato alle funzioni interne aziendali interessate per la realizzazione del servizio. Il contratto modificato, con l'eventuale documentazione allegata, è, previa approvazione dell'Amministratore Delegato, inviata al Cliente, agli utenti o agli Enti Finanziatori, secondo le modalità da questi previste.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



CONTABILITA' E BILANCIO

ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Operativo

Amministrazione

Consulente esterno addetto alla verifica della contabilità

attività sensibili

a) Registrazione di contabilità in generale:

della chiusura dei conti

1. Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate e delle altre operazioni di chiusura del bilancio
2. Registrazione Elaborazione del prospetto di bilancio da sottoporre ad approvazione
 - I. Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)
 - II. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)
 - III. Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.)

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. tutte le registrazioni di contabilità generale sono sottoposte ad un adeguato processo approvativo da parte dei responsabili (Responsabile Operativo, Amministrazione). Inoltre, trimestralmente viene effettuato il controllo della contabilità da una Società di revisione;
2. il bilancio viene redatto dall'amministrazione e dal consulente esterno, approvato da adeguati livelli gerarchici e, successivamente, sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



GESTIONE DEGLI ASPETTI FISCALI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

Amministratori

Procuratore esterno

consulente esterno ("Hirtos s.r.l.")

Ufficio amministrazione

Responsabile Operativo

Assistente Responsabile Operativo

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

a) Gestione degli adempimenti fiscali

1. *Autoriciclaggio art. 648 ter.1 c.p.)*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area di rischio sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. chiara identificazione dei soggetti deputati alla gestione degli aspetti fiscali (consulente esterno);
2. per la gestione degli aspetti fiscali e finanziari l'Ente si ispira a criteri di prudenza e di rischio limitato nella scelta delle operazioni;
3. l'Ente, anche il costante ricorso a consulenti esterni, si impegna a garantire una conformità totale a tutte le leggi e a tutte le regole in campo fiscale;
4. divieto assoluto di adottare schemi o piani finanziari finalizzati all'elusione fiscale;
5. per la gestione degli aspetti fiscali, l'Ente utilizza un sistema gestionale che consente sia l'archiviazione, sia la gestione di tutta la contabilità;
6. il sistema gestionale in questione opera su ambienti segregati, tali per cui soltanto al Responsabile Operativo, Assistente Responsabile Operativo e Amministrazione è consentito intervenire sulle registrazioni contabili;
7. il trattamento a fini IVA delle transazioni di acquisto e vendita di beni e servizi è individuato: a) da codici IVA, in termini di aliquota dell'imposta da applicare al bene/servizio; b) dalla tipologia di attività in cui ricade la transazione; c) dal registro IVA su cui effettuare la registrazione;
8. i codici IVA sono valorizzati a sistema automaticamente;
9. gli addetti dell'Ufficio amministrazione mensilmente o trimestralmente (a seconda del volume d'affari dell'Ente):
 - a. stampano i registri IVA;
 - b. effettuano i controlli di coerenza tra registri IVA e la contabilità generale;
 - c. l'Assistente Responsabile Operativo e i consulenti esterni predispongono la documentazione (modello f24) che viene verificata dal Responsabile Operativo, Procuratore Esterno, Amministratori e Presidente, a seconda dell'ammontare della spesa, per il pagamento dell'IVA ed effettuano la trasmissione elettronica del Modello f24 all'Agenzia delle Entrate. Una volta verificato l'addebito, questo viene registrato in contabilità generale;
10. l'Ufficio amministrazione gestisce sul sistema informatico di contabilità i registri IVA a supporto della gestione dell'IVA;
11. per ciò che concerne le ritenute fiscali, mensilmente, l'Ufficio amministrazione:
 - a. verifica la coerenza tra la contabilità generale e le ritenute maturate;



- b. il consulente esterno predispose il modello f24, che viene verificato dal Responsabile Operativo, Procuratore Esterno, Amministratori e Presidente, a seconda dell'ammontare della spesa, prima di procedere al pagamento e alla trasmissione elettronica dello stesso all'Agenzia delle Entrate;
 - c. registra l'avvenuto pagamento in contabilità generale;
12. con riferimento ai redditi di impresa, il consulente esterno determina la base imponibile IRES, al fine della stima delle imposte da inscrivere in bilancio. Il consulente esterno, in particolare, effettua l'analisi dei costi promiscui. Dopo avere determinato la base imponibile, che riceve l'avallo anche dal Collegio sindacale, il consulente esterno:
 - a. determina l'ammontare delle imposte da imputare a conto economico;
 - b. effettua le relative scritture in contabilità generale;
 - c. predispose il Modello UNICO;
 - d. determina il versamento del saldo e determina l'acconto da versare per l'esercizio successivo;
 - e. l'Ufficio amministrazione effettua la trasmissione telematica degli f24, con conseguente addebito automatico in banca;
 - f. predispose le rilevazioni contabili relative ai pagamenti;
13. il consulente esterno determina la base imponibile a fini IRAP ed effettua le necessarie integrazioni/rettifiche a tale imponibile. Successivamente viene applicata l'aliquota alle diverse basi imponibili e vengono determinati gli importi da corrispondere mensilmente;
14. l'Ufficio amministrazione provvede a rilasciare ai professionisti e ai collaboratori la certificazione attestante l'ammontare complessivo del compenso corrisposto, l'ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate, nonché i contributi previdenziali trattenuti e versati. Analoga dichiarazione, denominata CUD, viene rilasciata ai lavoratori dipendenti. La predisposizione di tale documentazione viene effettuata verificando e confrontando le registrazioni di contabilità;
15. nel rispetto dei termini previsti, il consulente esterno predispose, sulla base dei modelli f24 versati a fronte delle ritenute effettuate nel corso dell'anno, delle riconciliazioni di contabilità, delle certificazioni predisposte per i redditi di lavoratori autonomi e dipendenti, nonché dei riepiloghi contabili delle ritenute effettuate:
 - a. il modello 770 semplificato per i lavoratori autonomi, collaboratori, dipendenti;
 - b. il modello 770 ordinario per i contributi e i versamenti delle ritenute;
16. l'Ufficio amministrazione trasmette le suddette dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e provvede ad archivarle, allegando al stampa che attesta la trasmissione telematica;
17. in presenza di valutazioni tributarie controverse, l'Ente provvede a effettuare accantonamenti in bilancio alla voce "Fondo Rischi", che vengono valutati nella loro congruità dal consulente esterno e dal Collegio Sindacale.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



4. I “processi strumentali” relativi ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto)

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle attività “a rischio reato”, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di GAS INTENSIVE, i processi considerate “strumentali”, ovvero quei processi c.d. “di supporto” alle attività che insistono sulle aree “ a rischio reato”. Nelle aree di rischio collegate ai reati di cui all'art. 25 *octies* del decreto, per “processi strumentali”, intendiamo quei processi – diversi ovviamente dai protocolli preventivi specifici previsti per ogni singola area di rischio - che in “vari modi” possono combinarsi con esse.

Nell'ambito di ciascuna attività “strumentale”, sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività c.d. “sensibili”. Sono stati, infine, individuati i principali protocolli preventivi che insistono su ciascuna area “strumentale”.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, i “processi strumentali” collegati alle “macro aree” sensibili ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- Gestione del regolamento aziendale per trasferta, rimborso, utilizzo benefit, mezzi in dotazione
- Sistema di valutazione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori
- Gestione dei sistemi informativi aziendali
- Gestione dei rapporti con i fornitori



GESTIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER TRASFERTA, RIMBORSO SPESE, UTILIZZO BENEFIT, MEZZI IN DOTAZIONE

ruoli aziendali coinvolti

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

attività sensibili

- a) Gestione delle trasferte
- b) Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese
- c) Gestione e controllo dei benefit e dei mezzi in dotazione

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. definizione delle spese rimborsabili (tipologia e limiti) (A.D.);
2. gestione delle note spese mediante compilazione di un "modulo piè di lista" con specifiche funzioni di approvazione gerarchica (Responsabile Operativo);
3. approvazione della trasferta e della nota spese del dipendente da parte del soggetto incaricato previo controllo di merito delle spese;
4. controllo di adeguatezza procedurale, di completezza e accuratezza dei giustificativi su base campionaria (Amministrazione);
5. utilizzo di carte di credito aziendali regolate da specifiche procedure per il pagamento delle spese rimborsabili (A.D.) di cui viene fatta la riconciliazione mediante l'estratto conto (Amministrazione);
6. utilizzo dei benefit aziendali regolato da specifiche procedure interne relative all'assegnazione di cellulari, computer e automobili (Responsabile Operativo).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

ruoli aziendali coinvolti

Amministratore di Sistema (Consulente Esterno)

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili

- a) Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi;
- b) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti;
- c) Gestione dell'attività di elaborazione dei dati;
- d) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico;
- e) Configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela delle intrusioni esterne;
- f) Gestione e protezione dei back up dei dati;
- g) Elaborazione di un Disaster Recovery Plan a tutela del patrimonio informativo

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. esiste una metodologia di qualità per lo sviluppo e la documentazione dei progetti di implementazione dei nuovi sistemi della quale, la maggior parte delle volte, rimane evidenza (Sistemi informativi);
2. esiste una procedura per la tracciabilità della manutenzione dei sistemi;
3. i sistemi sono monitorati e gestiti dal responsabile di *maintenance*, sia a livello applicativo che infrastrutturale, secondo schedulazioni predefinite;
4. esistono software per il controllo e le verifiche dello stato dei sistemi informatici;
5. il DataCenter è protetto ed allarmato e l'accesso è consentito alle sole persone autorizzate (Amministratore di sistema e consulenti esterni). L'accesso alla rete dei sistemi aziendali è soggetto ad autenticazione mediante l'uso di UserID e Password. La password è soggetta a scadenza e criteri di robustezza;
6. Ogni singolo pc ha installato un firewall (le policy sono gestite a livello centrale per le varie tipologie di firewall e non è possibile cambiarle localmente, ma dal solo Amministratore di sistema), che si attiva automaticamente quando il pc non è collegato alla rete aziendale, e due antivirus (uno a livello di posta elettronica ed uno a livello di slide);
7. GAS INTENSIVE ha chiaramente informato gli utenti che non è possibile installare nessun software o hardware che non sia stato approvato dai sistemi informativi;
8. tutta la posta che si trova nelle cartelle Cestino e Posta indesiderata viene mantenuta per un periodo di mesi uno e poi automaticamente eliminata; la rimanente posta nella inbox non è soggetta a limiti temporali ed è soggetta alle stesse regole di autenticazione degli altri sistemi aziendali;
9. il sistema di posta elettronica è protetto da un sistema ANTISPAM ed Antivirus, oltre a delle IP gestite da società esterne che redigono *grey list* che effettuano un controllo-filtro tale da bloccarne immediatamente l'ingresso;
10. il sistema è dotato di antivirus;
11. la posta elettronica istituzionale è visibile solo da parte degli utenti dell'area specifica, mentre quella privata solo dal singolo utente;
12. tutti gli utenti che possono navigare in internet dalla rete aziendale, accedono a qualsiasi categoria di sito.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI

ruoli aziendali coinvolti

Responsabile operativo

Partner tecnico

attività sensibili

- a) Gestione della scelta dei fornitori
- b) Gestione dei contratti con i fornitori

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle prassi aziendali. Tali prassi, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. verificare che non vi siano potenziali conflitti di interesse o di parte nella scelta dei fornitori;
2. verificare la capacità professionale e la solidità aziendale in relazione alla capacità di erogazione dei servizi/prodotti richiesti, le dimensioni del business e le dimensioni aziendali, la solidità economico-finanziaria (ad es. attraverso la verifica della presenza o meno in liste di rischio finanziario o di antiriciclaggio);
3. attuazione delle procedure aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri;
4. verificare la corrispondenza tra quanto richiesto in fase di offerta e quanto proposto (Responsabile operativo);
5. segregazione di ruoli nella selezione del fornitore, tra chi acquisisce le informazioni e chi, sulla base di queste, ha il compito o meno di approvarlo;
6. adozione di predeterminati criteri nella selezione del fornitore in base alla tipologia ed alla criticità del prodotto/servizio da acquistare (Partner tecnico);
7. costante monitoraggio e azioni mirate di controllo per verificare la persistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione (Partner tecnico);
8. verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora fornitori o partner siano collegati in qualche modo a uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del Responsabile operativo.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori
Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



5. I principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle “macro aree” di attività sensibili e nei “processi strumentali” sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico di GAS INTENSIVE.

In generale è fatto di divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
- d) porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto sempre divieto in particolare di:

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, omettere l’emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi dell’Ente e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dalla UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente alle entità societarie dietro la presentazione della documentazione di supporto;
- eseguire pagamenti o incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa;
- violare l’obbligo di identificazione delle controparti finanziarie;
- eseguire pagamenti a enti o società non identificate o non appartenenti all’organizzazione che ha fornito, o ceduto, i beni, o i titoli, le prestazioni e i servizi;
- effettuare introiti finanziari a fronte dell’emissione di strumenti finanziari (es. azioni, obbligazioni), senza avere compiutamente identificato la parte di provenienza;
- acquistare beni o servizi di natura anomala a prezzi e valori manifestamente irragionevoli;
- operare con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo aziendale con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
- acquisire partecipazioni di maggioranza o rami di azienda non rispondenti agli interessi aziendali, sia perché l’attività risulta manifestamente estranea all’oggetto sociale, sia perché i debiti assunti con l’attività acquisita sono sproporzionati rispetto al reale valore dell’acquisizione;
- acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza.

Al fine di evitare i comportamenti connessi ai reati della presente parte speciale, occorre che siano rispettate le previsioni e le procedure che seguono:



- i poteri dei soggetti che gestiscono la cassa devono essere limitati al massimo rispetto ai poteri dei soggetti preposti a gestire le operazioni bancarie;
- il reintegro del fondo cassa deve essere alimentato solamente attraverso assegni bancari dell'azienda appositamente emessi per questa finalità;
- non devono essere effettuati incassi a mezzo cassa diversi da quelli predisposti attraverso assegni bancari dell'azienda appositamente emessi per il reintegro;
- con cadenza quotidiana, la cassa viene chiusa con registrazioni e conciliazioni con la contabilità;
- l'emissione di assegni bancari viene limitata al minimo necessario;
- tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario o effetti bancari;
- tutte le operazioni di rilevante entità in titoli, finanziamenti, acquisto o vendita di partecipazioni o rami di azienda devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione, previa relazione tecnica del responsabile del settore finanziario riguardo la natura dell'operazione, i suoi rischi nonché i possibili costi e benefici della stessa;
- nell'ambito del Consorzio non devono essere utilizzati libretti al portatore o analoghi valori al portatore;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e partner in ambito sia commerciale sia finanziario;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- determinazione dei requisiti minimi dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di un organo responsabile dell'esecuzione del contratto;
- specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- verifica sul livello di adeguamento delle controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- applicazione dei controlli preventivi specifici previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai reati societari.



6. Il responsabile interno per le operazioni riguardanti le aree “a rischio reato” e le “Schede di evidenza”.

In linea con le *best practice*, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio.

A tal fine l'Amministratore Delegato è tenuto a nominare un soggetto interno (il “Responsabile Interno”) responsabile per ogni singola operazione.

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- diviene il soggetto responsabile verso l'OdV per la gestione dei flussi informativi verso quest'ultimo.

Le Schede di evidenza sono costituite dai rapporti aziendali deputati a supportare le diverse funzioni nello svolgimento delle attività aziendali.

Tali rapporti, direttamente accessibili da parte dell'OdV, consentono a quest'ultimo il miglioramento della propria attività di monitoraggio del Modello.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

7. I flussi informativi verso l'OdV

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni relative a:

- qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali prescritto da criteri predeterminati;
- le comunicazioni, da parte del Revisore contabile, relativa ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- il bilancio annuale della Società, corredato dalla nota integrativa e dalla situazione patrimoniale semestrale.



8. I compiti dell'OdV

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato "Parte speciale B - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- a) con riferimento al bilancio, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di GAS INTENSIVE è sottoposto a verifica del Collegio sindacale, occorre provvedere all'espletamento delle seguenti attività:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire al Revisore contabile una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;

- b) con riferimento alle altre situazioni a rischio, provvedere all'espletamento delle seguenti attività:
 - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*;
 - verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

- c) più in generale:
 - verificare il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le necessarie modifiche qualora il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile interno e ai suoi delegati;
 - indicare all'organo amministrativo le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già adottati dall'Ente, con l'evidenza di opportuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.